

caso gli alunni che abbiano compiuto con esito favorevole il corso annuale o biennale, sono ammessi, rispettivamente, al secondo o terzo anno della scuola secondaria di avviamento, con esame integrativo.

L'insegnamento pratico comincia in ogni scuola e corso dal primo anno.

A questo articolo 3 il camerata onorevole Angelini ha proposto i due emendamenti seguenti:

« *Al secondo comma dopo le parole: annuale o biennale, aggiungere le parole: con ordinamento organico e compiuto* ».

« *Prima dell'ultimo comma aggiungere il comma seguente:*

« Presso le scuole tecniche agrarie ordinate a' sensi della legge 15 giugno 1931, n. 889, saranno istituiti corsi preparatori annuali con programmi identici a quelli della terza classe di scuola secondaria di avviamento al lavoro di tipo agricolo ».

Domando all'onorevole camerata Angelini se li mantiene.

ANGELINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Angelini, desidera di svolgerli? Li ha già svolti nel suo discorso di ieri l'altro!

ANGELINI. Mi permetto di far presente che, se si dovessero mantenere le caratteristiche dei corsi annuali e biennali in corrispondenza col primo anno della scuola biennale, si avrebbe l'assurdo che una scuola annua d'insegnamento agrario avrebbe tutte le materie, meno quelle relative all'agricoltura. Infatti, nel programma vi sono 25 ore di insegnamento di tutte le materie: lingua italiana, scienze fisiche, matematiche, geografia, educazione fisica, religione, canto corale, ecc., e non v'è nessuna materia di agraria. Allora sarebbe inutile chiamarla scuola di insegnamento agrario.

GIULIANO, *Ministro dell'educazione nazionale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIULIANO, *Ministro dell'educazione nazionale*. Ho detto che è consentito in alcuni casi fare dei programmi ridotti e quindi anche modificati. Ho aggiunto che non posso peraltro accettare, come una forma necessaria, che un anno di scuola debba perdere il valore per cui dà accesso al corso superiore. Quindi il caso accennato dall'onorevole Angelini può rientrare benissimo nell'articolo di legge, per quelle modificazioni di programmi che possono essere necessarie.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, ella ha nulla da aggiungere?

CALZA BINI, *relatore*. Su tutto l'articolo 3 in generale credo di avere espresso ieri chiaramente il pensiero della Giunta e del relatore. A questo punto riteniamo che la collaborazione critica da parte nostra sia esaurita. Quindi non credo di poter provocare un voto su un emendamento non accettato dal Governo. Nella Camera fascista non si arriva sino al pronunciamento... del voto.

PRESIDENTE. Onorevole Angelini, mantiene i suoi emendamenti?

ANGELINI. Li mantengo, perchè non posso ammettere che la scuola si chiami agricola e non contenga materie agricole.

PRESIDENTE. È suo diritto mantenere gli emendamenti. Metto dunque a partito gli emendamenti proposti dall'onorevole camerata Angelini, e che non sono accettati dal Governo. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(*Non sono approvati — Commenti*).

Onorevole relatore, la Giunta insiste nel suo emendamento all'articolo 3?

CALZA BINI, *relatore*. Non insisto; per ragioni di disciplina, non di convinzione.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 3 nel testo originario del decreto, di cui si è data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

ART. 4.

In relazione al proprio tipo, ogni scuola secondaria di avviamento al lavoro deve avere a disposizione il campo o laboratorio o ufficio modello per le esercitazioni pratiche.

Quando il campo per le esercitazioni, nelle scuole e nei corsi a tipo agrario, non venga fornito da Enti, da istituzioni o associazioni agrarie o da privati, il Ministero potrà autorizzare la scuola o il corso ad assumerlo in affitto. Per le spese all'uopo necessarie, e per quelle di conduzione dei campi e d'impianto e funzionamento dei laboratori e uffici modello non si dovrà superare la somma annua globale di lire tre milioni.

Gli eventuali utili della gestione dei campi e dei laboratori propri delle scuole vanno a vantaggio di esse.

Onorevole relatore, ella accetta questo testo?

CALZA BINI, *relatore*. È il testo concordato e che accoglie in pieno la proposta della Giunta.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 4.
(*È approvato*).